

560. Statuto della Società consortile fonografici di Milano (SCF).

Questo statuto di SCF è stato approvato dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2008 ed è tratto dal sito di SCF www.scf-italia.it.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

1. Denominazione. – È istituito un Consorzio con attività esterna tra Produttori Fonografici denominato “SCF - Consorzio Fonografici”, in breve anche solo SCF. Il Consorzio risulta dalla trasformazione della SCF – Società consortile fonografici p.a..

2. Sede. – Il Consorzio ha sede in Milano. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite, modificate e soppresse sedi secondarie e dipendenze, comunque denominate, sia in Italia che all'Estero.

3. Durata. – Il Consorzio dura fino al 31.12.2030.

4. Oggetto. – 4.1. Il Consorzio provvede alla gestione mutualistica, escluso ogni fine di lucro, in Italia e all'estero, dei seguenti diritti a qualsivoglia titolo vantati dai Produttori Fonografici consorziati:

a) diritto al compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi (comunque denominati) a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi, di cui all' art. 73, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

b) diritto all'equo compenso per le utilizzazioni di cui alla precedente lettera a) effettuate senza scopo di lucro, di cui all'art. 73-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

c) diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei fonogrammi, di cui all'art. 71 - septies Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni;

d) diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi, di cui all'art. 180- bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

e) diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di cui alla lettera d) dell'art. 72 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

f) nella misura in cui sia funzionale alla gestione dei diritti sopra elencati, diritto di riproduzione dei fonogrammi, di cui alla lettera a) dell'art. 72, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

g) analoghi diritti spettanti ai Produttori Fonografici in base alle norme di legge del Paese di provenienza o in base a Convenzioni internazionali;

h) diritti di utilizzazione economica relativamente ad opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (quali, in via esemplificativa: video musicali, videoclip ed altri supporti ad essi assimilabili) di cui i produttori Fonografici siano titolari;

i) analoghi diritti che dovessero essere accordati a favore dei Produttori Fonografici, anche in seguito a modifiche legislative, e che abbiano natura e funzione analoga o complementare ai precedenti;

l) la gestione di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, se compatibile ed opportuna.

4.2. Per la gestione dei diritti di cui sopra il Consorzio:

(i) negozia la conclusione di contratti con gli utilizzatori dei diritti di cui al presente articolo;

(ii) riscuote i compensi relativi a tali diritti in nome proprio e per conto dei Produttori Fonografici da cui abbia ricevuto mandato;

(iii) ripartisce i compensi così riscossi tra i Produttori Fonografici in base a quanto loro spettante e secondo le disposizioni del presente Statuto;

(iv) presta tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari od utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo;

(v) stipula, nei limiti della gestione affidatagli dai Consorziati, i contratti necessari, utili e, comunque, inerenti alla gestione dei diritti di cui al presente articolo.

4.3 A questi fini, il Consorzio assume tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi dei Consorziati e, su incarico del Consorzio, per la tutela dei di lui individuali interessi, promovendo ed esercitando azioni per la repressione di ogni forma di contraffazione e di illecita utilizzazione dei diritti gestiti dal Consorzio per conto dei Produttori Fonografici consorziati e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria musicale, senza pregiudizio di azioni individuali di Consorziati e Mandanti; a tal fine anche aderendo ad associazioni, comitati, movimenti o enti preordinati alla lotta contro la pirateria.

Per il raggiungimento degli obiettivi consortili e per la tutela delle posizioni collettive e individuali dei Consorziati, la gestione è improntata a rigorosi criteri di economicità ed alla massimizzazione delle efficienze e delle economie di scala, nel rispetto delle limitazioni eventualmente disposte dai Consorziati ai sensi dell'art. 7.1, ultimo comma e fermo restando l'obbligo del Consorzio di gestire, con la medesima diligenza professionale, tutti i diritti elencati all'art. 4.1. Al fine di perseguire le migliori efficienze operative e le reciproche economie di scala, il Consorzio può altresì stipulare accordi di collaborazione operativa con altre società, enti o istituzioni che gestiscono collettivamente diritti di proprietà intellettuale diversi da quelli elencati all'art. 4.1.

Il Consorzio può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, purché non nei confronti del pubblico, necessaria o utile per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico, inclusa la costituzione o la partecipazione alla costituzione o l'assunzione di partecipazioni in enti di diritto privato, escluso, tuttavia, l'esercizio, diretto o mediato di qualunque attività professionale riservata. Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle comunque vietate dalla normativa in materia, con esclusione specifica delle attività di cui all'art. 1 della Legge 2 gennaio 1991 n.1 e di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni.

4.4. Il Consorzio agisce in proprio nome e per conto collettivo dei Consorziati.

Resta salva la facoltà di ciascun Consorzio di esercitare direttamente i diritti di proprietà intellettuale, nei limiti della rispettiva titolarità o legittimazione.

Su mandato individuale di ciascun Consorzio, il Consorzio può agire, purché nell'ambito dell'oggetto consortile, in proprio nome e per conto del Consorzio.

Il Consorzio può accettare da terzi, imprenditori o non, mandato oneroso di esercizio per loro conto dei diritti di cui al presente articolo, purché l'attività prestata dal Consorzio per conto di terzi non risulti prevalente rispetto all'attività di cui all'oggetto del Consorzio. In particolare, il Consorzio può accettare mandato oneroso da enti o associazioni che abbiano per oggetto la gestione collettiva dei diritti di cui al presente art. 4 (c.d. Collecting Societies), tenuto conto delle rispettive sinergie gestionali ed economie di scala, compatibili con il diritto della concorrenza.

TITOLO II SEZIONE I

CONSORZIATI E LORO CLASSI

5. *Consorzio*. – Al Consorzio possono partecipare i Produttori Fonografici.

5.1. Per Produttore Fonografico, ai fini del presente Statuto, si intende qualsiasi persona od ente, di cittadinanza o di nazionalità di uno degli Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, che, nell'esercizio della propria impresa di produzione o distribuzione di fonogrammi, sia, originariamente o derivativamente, titolare, in tutto od in parte, di uno o più dei diritti elencati nell'articolo 4.1 o, comunque, legittimato ad avvalersene. Sono, in via esemplificativa e non tassativa, considerati Produttori Fonografici:

- il soggetto di cui all'art. 78 l.d.a., titolare dei diritti di cui all'art. 72 l.d.a. su una o più RegISTRAZIONI.

- il titolare di una licenza per l'Italia di uno o più cataloghi fonografici e dei relativi marchi e/o etichette.

- il titolare dei diritti di cui sopra su uno o più Videogrammi e/o Video Musicali, nonché il titolare di una licenza esclusiva per l'Italia di uno o più cataloghi di Video Musicali e dei relativi marchi e/o etichette.

- le società e/o associazioni che abbiano per oggetto la gestione collettiva dei diritti di cui all'art. 4 dello Statuto (c.d. "Collecting Societies"), se ed in quanto aventi effettivo titolo ad esercitare uno o più dei diritti di cui all'art. 4 medesimo.

La qualifica di Produttore Fonografico è presunta nei confronti del Consorzio se l'impresa:

a) abbia stipulato con la SIAE o con altra Società di autori ed editori un "Contratto Generale di Licenza per la Riproduzione Fonografica" conforme al contratto tipo BIEM-IFPI, ovvero

b) abbia stipulato con SIAE o con altra Società di autori ed editori un "Contratto di licenza singola" (detti anche "opera per opera") relativamente ad almeno 3 fonogrammi per ciascuno dei tre anni antecedenti quello nel corso del quale viene presentata la domanda di ammissione al Consorzio.

5.2. Ai fini del presente Statuto, valgono le seguenti definizioni:

Fonogramma: disco fonografico od altro dispositivo funzionalmente equivalente idoneo ad archiviare suoni ed a riprodurli con la mediazione di apparecchiatura deputate all'archiviazione o alla riproduzione;

Videoگرامma: qualsiasi dispositivo idoneo ad archiviare suoni ed immagini ed a riprodurli con la mediazione di apparecchiature deputate all'archiviazione o alla riproduzione;

Registrazione: ogni archiviazione compiuta di suoni o di suoni ed immagini, specialmente, di opere musicali, con o senza parole, identificabile in base al Codice Internazionale di Registrazione Standard (ISRC);

Video Musicale: registrazione, anche parziale, di opere musicale non ancora in commercio su un videogramma.

6. *Classi di Consorziati* – 6.1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono tra loro uguali e pari al numero dei Consorziati.

6.2. I Consorziati sono ripartiti in quattro classi:

- Classe A: vi sono iscritti i consorziati il cui Fatturato sia inferiore a €10.000;

- Classe B: vi sono iscritti i consorziati il cui Fatturato sia pari o superiore a da €10.000 e inferiore a €300.000;

- Classe C: vi sono iscritti i consorziati il cui Fatturato sia pari o superiore a €300.000 e inferiore a €5.000.000

- Classe D: vi sono iscritti i consorziati il cui Fatturato ecceda €5.000.000

Per Fatturato s'intende l'ammontare dei compensi complessivamente distribuiti dal Consorzio al Consorziato nel triennio solare precedente.

In sede di prima applicazione dello Statuto, il primo triennio solare preso a riferimento è quello relativo al periodo 2005-2007.

6.3 Ogni triennio il Consiglio di Amministrazione provvede a verificare il dimensionamento dei Fatturati che presiedono all'iscrizione nelle classi di cui al paragrafo 2, incrementando i valori di Fatturato previsti al precedente paragrafo 2 in misura proporzionale all'incremento complessivo dei proventi distribuiti dal Consorzio nel triennio successivo rispetto al triennio precedente e provvedendo alle conseguenti variazioni di iscrizione dei Consorziati, senza che ciò costituisca modificazione dello Statuto.

6.4. La qualità di Consorziato e la classe di appartenenza risultano dal Libro dei Consorziati, tenuto dal Consiglio di Amministrazione. L'iscrizione in una delle Classi dura tre anni ed è di diritto rinnovata per il triennio susseguente, se il Consorziato prova il possesso del requisito di appartenenza entro il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza.

SEZIONE II

DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIATI

7. *Diritti dei Consorziati*. – 7.1. Per conto della collettività dei Consorziati, il Consorzio provvede, senza esclusiva e secondo tempi, modalità e condizioni fissati dal Consiglio di Amministrazione, alla stipulazione nei confronti di terzi di contratti comunque inerenti all'esercizio di uno o più dei diritti di cui all'art. 4 del presente Statuto nonché alla gestione, all'incasso ed alla ripartizione di ogni e qualsiasi somma che sia provento dei contratti di cui sopra.

L'attività per conto si estende all'intero repertorio di cui ciascun Consorziato sia titolare, salvo che il Consorziato non abbia limitato per iscritto l'attività consortile a parte del suo repertorio.

Il Consorziato può limitare il repertorio gestito a mezzo di dichiarazione, anche non motivata, trasmessa per lettera raccomandata inviata al Consiglio di Amministrazione.

La limitazione, se la raccomandata è inviata entro il 30 settembre, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno che segue quello in corso al momento dell'invio. Nel caso in cui la raccomandata risulti inviata in data posteriore al 30 settembre, la limitazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno solare che segue quello in corso al momento dell'invio.

Se, a seguito della dichiarazione di limitazione, non residua repertorio da gestire per conto del Consorziato limitante, la dichiarazione equivale a recesso.

Il Consorziato può altresì escludere dalla gestione consortile, ovvero limitare, alcuni dei diritti di cui all'art. 4.1, dandone comunicazione all'atto dell'adesione al Consorzio ovvero successivamente, a mezzo di dichiarazione, anche non motivata, inviata per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione; in questo ultimo caso, l'esclusione o la limitazione produrranno effetto a far data dal ricevimento della lettera.

7.2.1 I compensi incassati dal Consorzio sono ripartiti tra i Consorziati a cura del Consiglio di Amministrazione su base trimestrale.

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.2.2, i compensi incassati sono attribuiti a ciascun Consorziato:

a) sulla base della effettiva utilizzazione delle registrazioni di spettanza di ciascuno di essi realizzate nel periodo di riferimento, quale risultante dagli appositi prospetti analitici forniti da ciascun utilizzatore;

b) nei limiti in cui la modalità di attribuzione di cui alla precedente lettera a) non risulti possibile, il Consiglio di Amministrazione, deliberando con la maggioranza all'uopo prevista dal successivo art. 18.7., ripartirà i compensi incassati tra i Consorziati in modo tale da garantire a ciascuno di essi l'attribuzione di una quota il più possibile corrispondente alla effettiva utilizzazione delle registrazioni di sua spettanza;

c) Qualora l'attribuzione dei compensi incassati non risulti possibile né in base alla modalità di cui alla precedente lettera a), né in base a quella di cui alla precedente lettera b), questi verranno ripartiti tra i Consorziati in proporzione ai diritti fonomeccanici da ciascuno di essi o dei loro aventi causa pagati alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) e/o ad altre società di percezione dei diritti fonomeccanici aderenti al B.I.E.M. (Bureau International des Sociétés gerant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mecanique).

7.2.2 In deroga a quanto stabilito nel paragrafo 7.2.1., i compensi incassati dal Consorzio con riguardo alla gestione del diritto di cui all'art. 4.1, lettera c), sono ripartiti tra i Consorziati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con la seguente modalità:

a) quanto al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo da ripartire, in proporzione ai diritti fonomeccanici da ciascun Produttore o dei loro aventi causa pagati alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) e/o ad altre società di percezione dei diritti fonomeccanici aderenti al B.I.E.M. (Bureau International des Sociétés gerant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mecanique);

b) quanto al restante cinquanta per cento, in misura direttamente proporzionale all'ammontare complessivo dei diritti ripartiti ai sensi dell'art. 7.2.1 lettera a).

Ai predetti fini, per "anno di riferimento" s'intende l'anno solare in relazione al quale siano state acquisite dal Consorzio, in via definitiva, le informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) necessarie alla ripartizione; sono consentite ripartizioni in acconto, con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione, salvo in ogni caso il conguaglio.

7.3.1 Il Consiglio di Amministrazione individua le informazioni relative alle Registrazioni contenute nei Fonogrammi ed ai Video Musicali da richiedere ai Consorziati ai fini della liquidazione delle somme di cui al precedente paragrafo; e, tra queste, almeno: (i) titolo (ii) interprete esecutore (iii) etichetta (iv) se adottato, codice ISRC nonché i formati (cartaceo, informatico) e le modalità di trasmissione al Consorzio.

7.3.2 Il Consiglio d'Amministrazione approva il piano delle ripartizioni dei proventi riscossi per conto, da effettuarsi a Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre. Sulla base del piano delle ripartizioni vengono predisposti i rendiconti relativi ai singoli Consorziati, ed inviati entro i successivi 30 giorni al loro domicilio con contestuale richiesta di emissione di fattura.

Il Consorzio accredita, osservato il disposto dell'art. 8.3., le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Il Consorziato ha facoltà di contestare le risultanze del rendiconto a sé relativo

(indicando le motivazioni e fornendo l'eventuale documentazione di supporto) con raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consorzio, da inviarsi entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto. La contestazione del rendiconto da parte di un Consorziato non sospende la distribuzione delle ripartizioni a favore degli altri Consorziati.

Nel caso in cui il dissenso tra il Consorziato e il Consorzio non sia bonariamente composto entro i 60 giorni successivi alla contestazione, verrà nominato su accordo delle parti, o in mancanza dal Collegio dei Revisori, un terzo arbitratore, nella persona di una società di revisione, che determinerà definitivamente la consistenza e la composizione dell'ammontare in contestazione. Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il compenso spettante all'arbitratore sarà a carico della parte soccombente, secondo il dispositivo dell'arbitraggio.

7.3.3. Il Consorziato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare dei diritti fonomeccanici pagati a SIAE (e/o ad altre società di percezione dei diritti fonomeccanici aderenti al BIEM) nell'anno solare precedente. Il Consorzio è autorizzato a verificare presso SIAE (e/o le altre società di cui sopra) la correttezza della dichiarazione effettuata.

In mancanza della dichiarazione del Consorziato, o in caso di discrepanza con la dichiarazione SIAE (e/o delle altre società di cui sopra), la ripartizione dei diritti di cui alle norme statutarie citate verrà effettuata in base a quest'ultima, nel caso in cui l'ammontare ivi risultante sia minore; l'eventuale differenza in avanzo verrà accantonata, e se del caso, effettuate le dovute riconciliazioni entro i sei mesi successivi, ripartita nel primo trimestre di conto immediatamente seguente.

7.3.4. Il Consorzio provvederà ad effettuare la ripartizione dei proventi incassati entro il primo trimestre di conto successivo a quello nel corso del quale abbia ottenuto le informazioni minime sufficienti ad effettuare le ripartizioni.

7.3.5. Nel caso in cui vengano ricevuti dagli utilizzatori anticipi relativi a somme non ancora definitivamente ripartibili per mancanza del rendiconto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare ripartizioni in acconto. Le ripartizioni in acconto di cui sopra vengono effettuate in proporzione ai diritti ripartiti, per lo stesso titolo, nell'anno precedente, salvo in ogni caso conguaglio, ad appuramento definitivo sopravvenuto delle somme ripartibili.

7.3.6. Il Consorziato che non provvede all'emissione della fattura nel termine di cinque anni dalla comunicazione del rendiconto decade dal diritto di riscuotere i compensi a lui spettanti. Tali somme sono ripartite nell'esercizio successivo tra i Consorziati secondo le disposizioni del presente articolo.

7.4. Il Consorziato ha il diritto individuale di prendere visione ed estrarre copie del Libro dei Consorziati, dei Verbali delle assemblee, dei Verbali del Consiglio di Amministrazione. La conformità delle copie agli originali è attestata da dichiarazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. Doveri – 8.1. I Consorziati, all'atto dell'adesione, apportano al Consorzio denaro, crediti o beni in natura, per un valore di €500,00, impregiudicati gli eventuali aggiornamenti di cui all'art. 18.1, 2° comma, primo punto.

L'apporto di crediti e beni in natura è preventivamente autorizzato, su domanda, dal Consiglio di Amministrazione. La contabilizzazione di crediti e beni in natura è effettuata in base a stima giurata, che l'aderente fa predisporre a proprie cura e spese e che è soggetta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

8.2. I Consorziati sono obbligati a contribuire ai costi di funzionamento del Consorzio, proporzionalmente ai proventi dei diritti di cui all'art. 4 del presente Statuto incassati tramite il Consorzio, di esercizio in esercizio, secondo le modalità di seguito indicate.

8.3. Il Consiglio di Amministrazione approva all'inizio di ogni esercizio un preventivo dei costi di funzionamento.

I Consorziati sono annualmente obbligati ad anticipare al Consorzio le spese di funzionamento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base e all'atto dell'approvazione del preventivo nonché a conguagliarle a fine anno, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Giusta quanto previsto dall'art. 7.3.2., il Consorzio, reso ai Consorziati il conto dei proventi riscossi, compensa le partite di dare e di avere ed accredita i saldi non contestati su conti bancari individuali accessi dai Consorziati, i cui estremi e variazioni sono comunicati al Consorzio a cura e spese dei Consorziati.

Similmente il Consorzio provvede nei confronti dei Mandanti non Consorziati, a carico dei quali l'addebito sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata tenendo in considerazione tanto l'ammontare complessivo dei costi di funzionamento del Consorzio quanto le possibili sinergie gestionali ed economie di scala, compatibili con il diritto della concorrenza, caratterizzanti il rapporto con tali Mandanti non Consorziati.

SEZIONE III

AMMISSIONE, SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO LIMITATAMENTE AL CONSORZIATO, TRASFERIMENTO

9. Ammissione – 9.1. I Produttori Fonografici che intendano partecipare al Consorzio presentano domanda al Consiglio di Amministrazione sottoscritta dalla persona o dal legale rappresentante dell'ente. Alla domanda devono essere allegati:

(a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione è la sede dell'impresa, con evidenza del numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) e dell'assetto proprietario, ovvero documentazione equivalente per le persone e gli enti di cittadinanza o nazionalità non italiane;

(b) per gli enti, delibera di adesione al Consorzio, assunta dall'organo competente per legge e per statuto del Produttore Fonografico richiedente, dalla quale risultino l'indicazione del legale rappresentante e dei suoi poteri;

(c) bilancio relativo ai tre esercizi precedenti redatti e depositati - se previsto - presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese;

(d) certificati del casellario giudiziale e di carichi pendenti relativo alla persona fisica del Produttore Fonografico o ai preposti agli organi di amministrazione dell'ente Produttore Fonografico;

(e) dichiarazione d'accettazione incondizionata dello Statuto consortile.

9.2. Non sono ammissibili al Consorzio i Produttori Fonografici nei confronti dei quali, se persone fisiche, o degli amministratori dei quali, se enti, sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 441 ss. del Codice di Procedura Penale (o analogo istituto), per uno o più dei reati di cui agli artt. 171 e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

9.3. L'ammissione al Consorzio è motivatamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. La deliberazione conferma o fissa l'ammontare dell'apporto dovuto, secondo quanto previsto dall'art. 8.1. ed assegna il Consorzio ad una delle Classi di cui all'art. 6.2, secondo quanto previsto dall'art.

9.4. La deliberazione è senza indugio comunicata per estratto all'istante mediante lettera raccomandata a.r. Il Consiglio è tenuto ad aggiornare senza indugio il libro dei Consorziati. Se entro cinque giorni dalla comunicazione l'istante non revoca la domanda di ammissione, l'ammissione è efficace a far tempo dalla deliberazione e l'apporto è immediatamente esigibile. I Consorziati già Soci o Mandanti della Società Consortile Fonografici sono assegnati alle rispettive Classi di appartenenza tenuto conto di quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 6.2. I nuovi Consorziati sono assegnati alla Classe A per un triennio, scaduto il quale il Consiglio di Amministrazione li assegna alla classe di appartenenza in ragione dei requisiti posseduti e documentati, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6.4., in quanto compatibili.

10. Esclusione di diritto. – Costituiscono cause di esclusione di diritto del Consorzio: a) il sopravvenuto esaurimento di un repertorio da gestire;

b) la cessazione dell'impresa del Consorzio; 13

c) lo scioglimento volontario dell'ente Consorzio.

11. Esclusione deliberata. – L'esclusione del Consorzio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

a) se il Consorzio è moroso nell'adempiere l'apporto o nel corrispondere i contributi periodici e le somme a qualsiasi titolo dovute, decorsi inutilmente 30 giorni dall'intimazione scritta ad adempiere comunicatogli dal Consorzio;

b) se il Consorzio sia stato dichiarato fallito o assoggettamento ad altra procedura concorsuale di liquidazione dell'impresa consorziata;

c) se sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per i reati di cui

all'art. 9.2. a carico del Consorziato, se persona fisica, o di suoi amministratori in carica, se ente;

d) se, per due esercizi consecutivi, sia venuta meno la qualità di Produttore Fonografico, come definita all'art. 5.

L'esclusione ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al Consorziato escluso della deliberazione, per estratto, del Consiglio di Amministrazione. In caso di esclusione per una delle cause previste dalle precedenti lettere a), c) e d) il Consorziato escluso sarà tenuto a versare, a titolo di penale, un importo pari al doppio dei costi di gestione ad esso attribuibili per l'esercizio in corso, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

L'istanza di ammissione al Consorzio del Consorziato escluso per una delle cause di cui alle precedenti lettere a), c), d) è irricevibile per tre anni dalla data di deliberazione di esclusione.

12. Recesso. – Ciascun Consorziato ha facoltà di recedere, con dichiarazione scritta, anche non motivata, inviata al Consorzio. Il recesso ha effetto dopo sei mesi dal ricevimento della dichiarazione.

13. Intrasferibilità della partecipazione. – 13.1. La partecipazione al Consorzio non è trasferibile né per atti tra vivi né a causa di morte.

Tuttavia, in caso di trasferimento dell'azienda fonografica o di costituzione di diritti reali o personali di godimento sulla stessa, l'acquirente subentra nella partecipazione del Consorziato, salvo che, se sussiste giusta causa, il Consiglio di Amministrazione deliberi, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento o della costituzione, l'esclusione del subentrante.

La comunicazione dell'esclusione, contenente i motivi dell'esclusione, è effettuata dal Presidente del Consorzio. L'esclusione prende effetto dalla data del trasferimento o della costituzione di diritti sull'azienda fonografica. Si applica l'art. 14.

13.2. In caso di morte, il rapporto si scioglie e le somme eventualmente dovute a norma dell'articolo seguente sono corrisposte agli eredi collettivamente.

13.3. Ogni modificazione soggettiva della compagine consortile e delle quote di partecipazione, se consentita dal presente Statuto, non costituisce modificazione dello Statuto.

14. Scioglimento del rapporto limitatamente al Consorziato e definizione dei rapporti di dare e di avere tra Consorzio e Consorziato. – 14.1. In caso di scioglimento, per qualsivoglia causa, del rapporto limitatamente al Consorziato, il Consorziato ha diritto alla corresponsione di una somma pari al nominale del suo apporto in denaro o al valore stimato del suo apporto in credito o in natura.

La somma deve essere corrisposta al Consorziato entro sei mesi dallo scioglimento.

14.2. Sciolto il rapporto limitatamente al Consorziato, il Consorzio deve corrispondere a lui o ai di lui eredi i proventi della gestione consortile dei diritti di cui all'art. 4 del presente Statuto, nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di ripartizione specificati dall'art. 7.2.1 e 7.2.2.

La quantificazione del dovuto dovrà essere effettuata senza indugio, tenendo conto dei tempi necessari ad ottenere le rendicontazioni di cui all'art. 7.2.1 lettera a), e/o la certificazione dei diritti fonomeccanici pagati di cui all'art. 7.2.1 lettera c) e all'art. 7.2.1 lettera b) e 7.2.2, al netto dei costi di funzionamento del Consorzio. La somma come sopra quantificata è immediatamente esigibile.

I compensi relativi a contratti di utilizzazione in corso al momento dello scioglimento del rapporto continueranno ad essere riscossi dal Consorzio sino alla scadenza dei contratti medesimi e verranno corrisposti al Consorziato uscito periodicamente secondo le regole generali e comunque non appena possibile dopo la data di scadenza, al netto dei costi di funzionamento del Consorzio.

La stessa regola si applica in caso di limitazione del repertorio del Consorziato gestito dal Consorzio.

TITOLO III

ORGANI DEL CONSORZIO

15. Organi. – 15.1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente;

- d) i Vicepresidenti;
- e) il Comitato Consultivo;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) la Consulta Scientifica

16. *Assemblea.* – 16.1. L'Assemblea delibera:

- a) la nomina e la revoca dei Consiglieri di Amministrazione;
- b) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori;
- c) l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale di esercizio;
- d) la ratifica del conto preventivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) la promozione e la rinuncia o la transazione dell'azione di responsabilità contro i Consiglieri di Amministrazione;
- f) le modificazioni dello Statuto;
- g) la nomina dei Liquidatori.

16.2. All'assemblea hanno diritto di intervento e di voto, anche in forza di delega scritta, tutti i Consorziati iscritti nel libro dei Consorziati almeno un giorno prima della data per la quale l'assemblea è convocata. I voti sono così attribuiti ai Consorziati:

- Consorziati di Classe A – 1 voto;
- Consorziati di Classe B – 8 voti;
- Consorziati di Classe C – 80 voti;
- Consorziati di Classe D – 1000 voti.

16.3. Le assemblee sono convocate mediante avviso contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; contestualmente, può essere fissata la data per l'eventuale assemblea di seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

L'avviso deve essere trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai Consorziati alla residenza o al domicilio risultante dal libro dei Consorziati.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano espressamente comunicati dal Consorziato o che risultino dal Libro dei Consorziati.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea è regolarmente costituita (assemblea totalitaria) quando siano presenti, anche per rappresentanza, tutti i Consorziati e siano intervenuti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; in tale ipotesi:

- ciascuno dei Consorziati presenti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato ed
- è data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo assenti.

16.4. Si considera intervenuto in assemblea (esclusa l'assemblea totalitaria) ed è legittimato a votarvi il Consorziato collegato a mezzo audio o video, a condizione che:

1. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

L'assemblea si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario o il notaio verbalizzante.

16.5. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea straordinaria delibera le modificazioni dell'atto costitutivo del Consorzio e la nomina dei Liquidatori. L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia non attribuita, dalla legge o dal presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio consortile. Quando particolari esigenze relative all'esercizio consortile lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio consortile.

Il Consiglio di Amministrazione motiva dettagliatamente le ragioni e le

sottopone alla deliberazione dell'Assemblea.

Restano fermi ed impregiudicati gli obblighi che l'art. 2615 bis c.c. pone a carico degli Amministratori.

16.6 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Consorziati che rappresentano più della metà della totalità dei voti spettanti ai consorziati e delibera a maggioranza dei voti espressi, computati tenendo conto delle classi di appartenenza dei Consorziati presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Consorziati che rappresentino almeno un terzo della totalità dei voti spettanti ai consorziati. In terza convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei Consorziati intervenuti. Sia in seconda che in terza convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, computati tenendo conto delle classi di appartenenza dei Consorziati presenti.

In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Consorziati che rappresentano almeno due terzi della totalità dei voti spettanti ai consorziati e, in seconda convocazione, almeno la metà. Delibera a maggioranza dei voti espressi, computati tenendo conto delle classi di appartenenza dei Consorziati presenti. Tuttavia per modificare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22 del presente Statuto nonché per deliberare lo scioglimento del Consorzio ai sensi dell'art. 25, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% dei voti spettanti ai Consorziati.

Il verbale di assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio che cura le susseguenti formalità presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

16.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti. In caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, da altro Consorziato designato dall'assemblea seduta stante, con votazione indetta dal Consorziato di più antica iscrizione al Libro dei Consorziati e, in caso di parità, dalla persona più anziana che come Consorziato o in nome del Consorziato è presente.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, anche tra terzi che provvede alla verbalizzazione. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

17. Presidente e Vicepresidenti. – 17.1. Entro dieci giorni dalla nomina da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Consigliere più anziano, per la nomina fra i suoi membri del Presidente e di un massimo di due Vicepresidenti. Per la nomina del Presidente si richiede il voto favorevole di almeno 6 membri del Consiglio di Amministrazione; qualora, in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione l'anzidetta maggioranza non sia stata raggiunta, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Consigliere più anziano, in un giorno successivo e, in tal caso, il Presidente può essere eletto con il voto favorevole di almeno 4 membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e i Vice Presidenti rimangono in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

17.2. Il Presidente, nei casi previsti dal presente Statuto ed ogni qual volta lo ritenga opportuno, convoca l'assemblea e ne predispose l'ordine del giorno, eventualmente fissando i giorni delle convocazioni successive. È tenuto a convocarla, senza indugio, se ne facciano richiesta scritta, con dettagliata indicazione dei punti da iscrivere all'ordine del giorno, due Consiglieri d'Amministrazione o il Collegio dei Revisori o il Comitato Consultivo ovvero almeno 20 Consorziati di Classe A o almeno 10 Consorziati di Classe B o almeno 3 Consorziati di Classe C od almeno un Consorziato di Classe D.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ed ogni qual volta ne faccia richiesta scritta un Consigliere di amministrazione. Il Presidente presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. In di lui assenza od impedimento provvedono, anche disgiuntamente, i Vicepresidenti.

17.3. Il Presidente, o in sua assenza od impedimento i Vicepresidenti anche disgiuntamente, ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio. Può rilasciare procure speciali.

18. Consiglio di Amministrazione. – 18.1. Ove non diversamente disposto nel

presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva, la decisione di ogni operazione funzionale al conseguimento dell'oggetto consortile. Il Consiglio, ad esempio:

- aggiorna, occorrendo, l'apporto al fondo consortile dovuto all'atto dell'adesione;
- determina i contributi periodici dei Consorziati ai costi di funzionamento del Consorzio
- approva il conto preventivo;
- predispone il conto economico e lo stato patrimoniale di esercizio
- provvede alla ripartizione dei proventi riscossi;
- fissa termini, condizioni e modalità, anche tariffarie, per l'utilizzo del repertorio gestito
- tiene ed aggiorna il Libro dei Consorziati
- aggiorna con cadenza triennale i fatturati che presiedono all'articolazioni in classi dei Consorziati ed adotta ogni conseguente misura sull'iscrizione dei Consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente del Consorzio, fissando l'estensione della delega, la durata ed il compenso. Non sono delegabili l'approvazione del conto preventivo, la predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale di esercizio nonché la ripartizione dei compensi ai Consorziati.

Ferma la responsabilità dei suoi membri per gli atti compiuti, il Consiglio di Amministrazione può chiedere autorizzazioni o pareri all'Assemblea su materie di propria competenza.

18.2. I Consiglieri adempiono i doveri di legge e di Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, salvo che si tratti di attribuzioni delegate. Sono comunque responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto possibile per impedirli ovvero neutralizzarne o moderarne le conseguenze.

L'azione di responsabilità è esercitata previa deliberazione dell'assemblea ordinaria che ne decida la promozione e può essere rinunciata o transatta solo se lo delibera l'assemblea ordinaria.

18.3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 consiglieri, Consorziati o non.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo di due anni ed i consiglieri sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 18.5, l'assemblea rinnova il Consiglio subito dopo l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale di bilancio, fissando l'emolumento dei Consiglieri e le modalità di rimborso delle spese d'ufficio.

18.4. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dal Consorzio o dai Consorziati che, in ragione delle classi di appartenenza, rappresentano almeno 80 voti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista potrà includere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, meno due.

Le liste sono depositate presso la sede del Consorzio almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Tutti i Consorziati possono prenderne visione.

La presentazione da parte di un Consorzio o di più Consorziati di una lista esaurisce il potere di presentarne o di concorrere alla presentazione di altre.

A ciascuna lista sono allegate le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei nominativi inseriti nella lista.

Ogni avente diritto ha facoltà di votare i nominativi compresa in una sola lista. All'elezione dei Consiglieri si procederà come segue:

a) A ciascun candidato di ciascuna lista verrà attribuito un numero di preferenze pari al quoziente tra il numero complessivo dei voti ottenuti dalla lista a cui il candidato appartiene ed il numero progressivo assegnato al candidato nell'ambito della lista.

b) Tutti i candidati indicati nelle varie liste dovranno essere ordinati in un'unica graduatoria decrescente, secondo il numero delle preferenze ottenute.

c) Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di

preferenze, sino a concorrenza dei Consiglieri da eleggere.

d) In caso di parità di preferenze, sarà eletto il candidato appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti quello appartenente alla lista presentata dai Consorziati collettivamente titolari del maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

In ogni caso, i Consiglieri eletti sulla base di liste presentate da Consorziati di Classe D non potranno essere più di 5.

18.5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno uno o più dei Consiglieri, e purché rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare i sostituti (cooptazione), scegliendoli tra coloro che appartenevano alla stessa lista dei Consiglieri cessati in occasione della deliberazione di nomina del Consiglio di cui al presente articolo. In assenza di non eletti nelle liste presentate, la cooptazione è deliberata senza vincoli. L'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro due mesi dalla cessazione dell'amministratore o degli amministratori, i membri rimasti in carica si considerano decaduti ed il Presidente convoca senza indugio l'assemblea per il rinnovo del Consiglio. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, tutti gli altri Consiglieri si considerano decaduti ed il Presidente convoca senza indugio l'assemblea per il rinnovo del Consiglio.

18.6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede del Consorzio o altrove. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai Revisori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto a verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Salvo quanto diversamente stabilito con il presente Statuto, le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei Consiglieri intervenuti. Per le deliberazioni concernenti la ripartizione dei proventi dell'esercizio dei diritti spettanti ai Consorziati di cui all'art. 7.2.1 lettera b) e 7.2.2 lettera b) del presente Statuto, occorre il voto favorevole di tutti i membri intervenuti meno uno. Le deliberazioni risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

19. Comitato Consultivo. – 19.1. Il Comitato esprime pareri obbligatori non vincolanti su richiesta del Presidente, del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale sulle seguenti materie

- o Bilancio preventivo
- o Bilancio consuntivo
- o Tariffe generali
- o Rapporti con IMAIE
- o Criteri di ripartizione.

19.2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consorzio e da altri 10 componenti, consorziati o non, dei quali: 4 designati dai consorziati di Classe D 3 designati dai consorziati di Classe C 2 designati dai consorziati di Classe B 1 designato dai consorziati di Classe A.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio; funge da Segretario

permanente il Direttore generale, se nominato, o un di lui delegato. Le funzioni di Segretario sono altrimenti assolte dal componente designato dal Presidente. Ogni altro componente il Consiglio di Amministrazione può comunque partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Consultivo.

19.3. L'assemblea convocata in sede ordinaria riceve le designazioni dei consorziati, in ragione della classe di appartenenza, e delibera la nomina in conformità. Qualora i consorziati di una medesima classe designino un numero di componenti superiori a quelli che le competono, la nomina è deliberata, tra i designati, dall'assemblea ordinaria. In difetto di designazione, l'assemblea nomina i componenti rispettandone la ripartizione per classi. I Componenti durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese. Se uno o più componenti cessano dalla carica, i consorziati, in ragione delle classi di appartenenza, provvedono senza indugio alla designazione dei sostituti e l'assemblea ordinaria li nomina. I sostituti durano in carica fino alla fine del biennio in corso. In difetto, provvede l'assemblea ordinaria.

20. Collegio dei Revisori. – 20.1 Il Collegio dei Revisori, composto da tre Revisori effettivi e due supplenti, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo corretto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile qualora l'assemblea ordinaria non abbia assegnato tale compito ai sensi dell'articolo 20.4 del presente statuto.

Almeno un Revisore effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e degli avvocati.

Al Collegio dei Revisori competono inoltre i doveri, i poteri e le prerogative di cui agli articoli 2403 bis e seguenti del codice civile, ove non in contrasto con altre disposizioni del presente statuto.

20.2. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Revisori e ne fissa l'emolumento.

I Revisori sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Consorziati che, in ragione delle classi di appartenenza, dispongono di almeno 80 voti.

I candidati sono elencati in ciascuna lista e contrassegnati da un numero progressivo.

Ciascuna lista può includere tanti candidati quanti sono i Revisori da eleggere. A ciascuna lista sono allegate le dichiarazioni di accettazione dei candidati inclusivi corredate con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile e con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti in società ed enti. Le liste sono depositate presso la sede del Consorzio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione. Tutti i Consorziati possono prenderne visione.

La presentazione di una lista da parte di un Consorziato o di più Consorziati esaurisce il potere di presentarne o di concorrere a presentarne altre. Ogni avente diritto ha facoltà di votare i nominativi compresi in una sola lista

A ciascun candidato di ciascuna lista sarà attribuito un numero di preferenze pari al quoziente tra il numero complessivo dei voti ottenuti dalla lista nella quale il candidato è incluso ed il numero progressivo assegnatogli. In ragione del numero di preferenze ottenute, i candidati saranno ordinati in un'unica graduatoria decrescente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è di diritto il candidato incluso nella lista o nelle liste presentate da Consorziati appartenenti alle classi A, B e C che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

Revisori effettivi sono di diritto i candidati inclusi nella lista o nelle liste presentate da Consorziati appartenenti alla classe D che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

Sono Revisori supplenti il candidato incluso nella lista o nelle liste presentate da Consorziati appartenenti alle classi A, B e C che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze dopo il Presidente del Collegio dei Revisori, al quale subentra in caso di cessazione dall'incarico, e il candidato incluso nella lista o nelle liste presentate da Consorziati appartenenti alla classe D che abbia ottenuto il maggior numero di

preferenze dopo i Revisori effettivi già eletti, ai quali subentra in caso di cessazione dell'incarico.

In caso di mancata presentazione di almeno una lista da parte di Consorziati di classe A, B e C e di almeno una lista da parte dei Consorziati di classe D, il Presidente convoca non prima di 15 giorni altra l'assemblea con il medesimo punto all'ordine del giorno, invitando i Consorziati a depositare le liste. 20.3 I Revisori restano in carica per due esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio della carica. I Revisori sono revocabili dall'assemblea ordinaria solo per giusta causa. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti secondo quanto stabilito dall'articolo 20.2 del presente statuto.

I nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 20.1 del presente statuto.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

20.4 L'assemblea ordinaria può nominare un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia con il compito di svolgere il controllo contabile di cui agli articoli 2409 ter e seguenti del codice civile.

21. Consulta Scientifica. – Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di una Consulta Scientifica.

La Consulta Scientifica è organo di alta consulenza in materia di diritto della Proprietà Intellettuale, di diritto dell'impresa, delle formazioni associative, lucrative e non, di diritto delle obbligazioni e dei contratti ed ogni altra materia con queste connessa.

È composta di tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra studiosi di diritto e/o scienze economiche e/o scienze della comunicazione e/o magistrati delle giurisdizioni superiori, italiani o esteri. La carica dura tre anni ed è remunerata nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

TITOLO IV

LA DIREZIONE DELL' ATTIVITÀ DI GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI

22. Direttore Generale. – 22.1. Fermi i poteri del Consiglio di Amministrazione di nominare institori e procuratori e di avvalersi di ogni altro personale ausiliario, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Consultivo, può nominare un Direttore Generale, preposto all'esercizio dell'attività consortile, fissandone l'emolumento ed ogni altra condizione relativa al rapporto.

Il Direttore Generale è sempre revocabile dal Consiglio di Amministrazione.

22.2.1. Nel caso in cui sia stato nominato, compete al Direttore Generale, in particolare:

- (i) la negoziazione dei contratti con gli utilizzatori;
- (ii) l'assunzione delle iniziative, anche giudiziarie, necessarie alla tutela degli interessi collettivi dei Produttori Fonografici, anche con riferimento alla puntuale riscossione dei contributi, nonché per la tutela di quelli individuali, nei limiti del mandato conferito al Consorzio a norma del quarto comma dell'art.4.4. dello Statuto;
- (iii) la predisposizione del piano delle ripartizioni;
- (iv) la gestione della tesoreria, nell'ambito dei criteri di cui al punto (iv) del successivo comma;
- (v) l'assunzione del personale dipendente con funzioni non direttive;
- (vi) la gestione dei servizi tecnici ed amministrativi;
- (vii) l'amministrazione corrente del Consorzio; e, nella misura dei compiti che gli son propri, la rappresentanza del Consorzio, anche in giudizio, sia nei confronti dei Consorziati che dei terzi.

Se richiesto deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e in tale sede fornire tutte le informazioni di cui è richiesto.

22.2.2. Non competono al Direttore Generale, oltre le attribuzioni proprie del Consiglio di Amministrazione, le seguenti materie:

- (i) approvazione e stipulazione dei contratti con gli utilizzatori;
- (ii) approvazione delle linee guida delle politiche commerciali e delle condizioni generali di contratto;
- (iii) adozione dei piani trimestrali di ripartizione;

- (iv) determinazione dei criteri generali della gestione finanziaria;
- (v) assunzione di personale dirigente;
- (vi) assunzione di iniziative giudiziarie di carattere penale e/o giuslavoristico.

TITOLO V

FONDO CONSORTILE E SITUAZIONE PATRIMONIALE

23. Fondo consortile. – Il fondo consortile è costituito dalle attività patrimoniali provenienti:

- a) dagli apporti dei consorziati;
- b) dall'utile d'esercizio/avanzo di gestione portato a nuovo;
- c) da ogni altra attribuzione fatta al Consorzio dai Consorziati e dai terzi.

24. Esercizio e Situazione patrimoniale. – L'esercizio consortile si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige una situazione patrimoniale consuntiva, osservando, per quanto compatibili le norme sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società per azioni.

Contestualmente predispone una situazione patrimoniale ed economica preventiva. A fronte dei contributi dei Consorziati versati e non utilizzati alla fine dell'esercizio deve essere costituita una riserva destinata a far fronte ad esigenze degli esercizi.

Una relazione illustra i criteri ai quali il Consiglio di Amministrazione si è attenuto. I due documenti sono immediatamente trasmessi al Collegio dei Revisori che li esamina e li fa oggetto di una propria relazione. I due documenti, con le relazioni, devono essere a disposizione dei consorziati per almeno quindici giorni presso la sede consortile e sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria nel termine di cui al precedente art. 16.7.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

25. Scioglimento. – Sono cause di scioglimento del Consorzio:

- 1. il decorso del termine;
- 2. la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto consortile;
- 3. l'impossibilità di funzionamento o l'inerzia protratta dell'assemblea;
- 4. la deliberazione dell'assemblea straordinaria con la maggioranza indicata all'art. 16.6;
- 5. la riduzione di oltre due terzi del patrimonio netto indisponibile dell'esercizio, salvo il caso in cui, entro la fine dell'esercizio, il patrimonio netto sia ricostituito dai Consorziati con apporti proporzionali alle rispettive quote.

26. Liquidazione. – Alla liquidazione provvedono uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea straordinaria, osservando, per quanto compatibili, le norme sulla liquidazione delle società di capitali.

L'eventuale saldo attivo di liquidazione, al netto dei valori nominali apportati dai Consorziati in numerario o in natura e che devono essere loro restituiti, è devoluto a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea in occasione della nomina dei liquidatori.

TITOLO VII

REGOLE FINALI

27. Conciliazione. – Di qualsiasi controversia tra Consorzio e Consorziati o Mandanti o tra Consorziati e/o Mandanti sarà ricercata un'equa composizione da un Comitato di Conciliazione, formato di tre membri, che, su istanza scritta della Parte più diligente, il Presidente del Consorzio nominerà, dandone immediata comunicazione scritta ai Componenti ed alle Parti e fissando la data della costituzione del Comitato e della comparizione delle Parti.

Sono nominati il Direttore Generale in carica, il Presidente del Collegio dei Revisori e, con funzioni di presidente, un componente della Consulta Scientifica. Qualora la Consulta non sia stata costituita, il Presidente del Consorzio è membro di diritto del Comitato di Conciliazione e lo presiede.

Il Comitato propizia una soluzione amichevole della controversia, senza altro vincolo di procedura che non sia il rispetto del contraddittorio.

Se il tentativo di conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che, sottoscritto dalle parti e dei membri del Comitato, costituisce, ad ogni effetto di legge, transazione.

Se il tentativo non riesce, la produzione in giudizio del verbale è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

28. Rinvio. – Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le norme del codice civile sui Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi e, queste non disponendo, le norme del codice civile sulla società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, in quanto compatibili con la causa consortile.

29. Giurisdizione e Competenza. – Qualsiasi controversia insorgesse sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto tra Consorzio e Consorziati, tra Consorzio e Mandanti o tra Consorziati e/o Mandanti è di competenza del Tribunale di Milano.